



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 116 – 26 MARZO 2021**

Riunione del giorno 22 marzo 2021

67.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Allegretti Debora
- Allegretti Jessica
- Toti Giulia
- Foresti Martina
- Storari Andrea
- Arnaldi Stefano
- Radicioni Alessia

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Massimo Argirò Componente

a seguito di distinti deferimenti della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di: Allegretti Debora, Allegretti Jessica, Toti Giulia, Storari Andrea, Arnaldi Stefano, Radicioni Alessia e Foresti Martina per aver partecipato a Modena nei giorni 12 e 13 settembre 2020 e a Viareggio nei giorni 26 e 27 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli artt. 8,10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 RAT, 1, 74 e 75 Reg. Giur., nonché le norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20.12.2019.

All'udienza in modalità videoconferenza risultavano presenti il sostituto Procuratore federale Avv. Edoardo Spighetti, l'Avv. Giulia Vigna per le incolpate Allegretti Debora, Allegretti Jessica, Toti Giulia e Foresti Martina, l'Avv. Giulia Crescentini con il suo assistito sig. Storari Andrea. Successivamente si collegava anche il tesserato Arnaldi Stefano. L'atleta Radicioni Alessia non era presente ed aveva inviato precedentemente una mail con la quale aveva comunicato l'impossibilità a partecipare per motivi lavorativi



e chiedeva di differire l'udienza nei giorni festivi oppure in ore più tarde. Sulla richiesta di rinvio il Tribunale la rigettava poiché proposte per giorni ed ore in cui il Tribunale non tiene udienza.

Prima di dar lettura degli atti, il Presidente chiedeva alle parti se vi fossero problemi per la riunione dei procedimenti.

Le parti aderivano rappresentando di non aver nulla in contrario che i provvedimenti pubblicati riportassero insieme i nomi degli incolpati.

A questo punto il Presidente riuniva i procedimenti a carico dei tesserati in epigrafe indicati.

Il Procuratore federale dichiarava di aver aderito alla proposta di patteggiamento avanzata dal legale di alcuni incolpati. L'Avv. Vigna insisteva nell'applicazione della sanzione concordata.

L'Avv. Crescini per lo Storari illustrava la difesa precisando come il CONI avesse pubblicato il calendario delle manifestazioni del torneo AIVBC CUP. Contestava inoltre l'applicazione della recideva come richiesta in sede di discussione dalla procura.

Il sig. Arnaldi nel collegamento dopo aver chiarito la differenza tra attività amatoriale ed agonistica, riteneva che la Fipav non potesse procedere a sanzione per i fatti contestati poiché si trattava di attività amatoriale.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo in calce riportato, fissando in dieci giorni il termine per il deposito della sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che gli atleti avevano preso parte nei giorni 12 e 13 settembre 2020 a Modena e poi a Viareggio nei giorni 26 e 27 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV.

L'avv. Vigna per le rappresentate Allegretti Debora, Allegretti Jessica, Toti Giulia e Foresti Martina proponeva domanda di patteggiamento come da documenti sottoscritti dalle parti e chiedeva venisse irrogata la sanzione alla quale la procura aveva già dato il proprio benestare.

L'avv. Giulia Crescini, rilevava come non vi fosse anti giuridicità e tantomeno offensività nella condotta materiale posta in essere dal sig. Storari; al contrario riteneva illegittima



la condotta della federazione poiché tendeva ad impedire ad enti pur riconosciuti dal CONI, di organizzare manifestazioni di beach volley in assenza di autorizzazione. Con ciò approfittando della propria posizione dominante.

Rilevava inoltre come già situazioni simili fossero state decise dalla giurisprudenza interna ed europea in modo sfavorevole alla federazione che posta in una posizione dominante nella sua fetta di mercato, impediva ai suoi tesserati di partecipare alle manifestazioni sportive non autorizzate dalla stessa.

L'Avv. Crescini illustrava poi la mancanza dell'elemento soggettivo rilevando come gli atleti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa che non apparirebbero sussistere nella fattispecie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati e non contestati. Per quanto riguarda le atlete che avevano proposto patteggiamento il Tribunale, vista la sanzione concordata fra le parti, ritiene di dover applicare quanto convenuto salvo quella per le atlete Allegretti Debora e Toti Giulia per le quali non appare sussistere nei fatti una differente posizione rispetto alle altre atlete che hanno proposto patteggiamento. Per tali casi ritiene pertanto non congrua la sanzione proposta dovendo invece le atlete essere sanzionate come da dispositivo.

L'Avv. Crescini ha invece formulato eccezioni che appaiono più a tutela dell'associazione che dello Storari e che comunque non possono essere accolte.

Il capo di incolpazione in nessun modo riguarda chi ha organizzato l'evento; la condotta contestata riguarda il vincolo fra Federazione e tesserato al quale è fatto preciso obbligo di *“non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB (cfr R.A.T. art. 19 comma 2 lett. C)”*.

Ciò ovviamente fino a quando lo Storari rimane tesserato FIPAV per partecipare ai campionati dalla stessa organizzati. Tale limite è liberamente accettato al momento della sottoscrizione del tesseramento. Impropiamente poi la difesa fa ricorso alle regole del mercato poiché la FIPAV è una Federazione sportiva dilettantistica.

Deve essere invece accolta la contestazione della difesa alla richiesta avanzata solo in udienza dalla procura di applicazione della recidiva.



Anche le eccezioni dell'Arnaldi risultano sfinite di alcuna valenza giuridica poiché la norma contenuta nell'articolo sopra richiamato non fa differenza fra tipologia di attività; neanche è dato poi comprendere cosa si volesse affermare con la distinzione fra attività amatoriale e agonistica.

È pertanto pacifico che la condotta posta in essere dagli incolpati sia contraria alle norme federali.

PQM

delibera di sanzionare gli atleti:

- Allegretti Deborah sospensione da ogni attività federale fino al 25 Maggio.
- Allegretti Jessica sospensione da ogni attività federale fino al 25 Maggio.
- Toti Giulia sospensione da ogni attività federale fino al 25 Maggio.
- Foresti Martina sospensione da ogni attività federale fino al 25 Maggio.
- Storari Andrea sospensione da ogni attività federale fino al 25 Maggio.
- Arnaldi Stefano sospensione da ogni attività federale fino al 25 Maggio.
- Radicioni Alessia sospensione da ogni attività federale fino al 25 Maggio.

Roma, 24 Marzo 2021

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 26 Marzo 2021